

28 DICEMBRE 2009 VICEDIRIGENZA NEL PARASTATO

Come è noto, la Federazione DIRPUBBLICA **ha promosso**, tramite un consistente gruppo di propri iscritti nell'INPS, e nell'ambito di una strategia generale per veder applicata la vicedirigenza in tutti i comparti di contrattazione, dalle Agenzie Fiscali (vedi l'azione Balice), i ministeri, sino al parastato, enti locali, ecc..., ecc..., **un ricorso collettivo** presentato dagli avv.ti Michele Mirengi e Stefano Viti del foro di Roma. **L'azione è diretta** contro il Ministero della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, la Presidenza del Consiglio dei Ministri e, residualmente, l'Inps quale ente di appartenenza dei ricorrenti, **per l'annullamento** del silenzio formatosi a seguito di diffida all'emanazione del decreto di equipollenza previsto dal 2° comma dell'art. 17/bis del d.lgs 165/2001, con eventuale **nomina di un commissario ad acta** per il caso di persistente inadempimento. La Sezione I del TAR del Lazio, adita dagli iscritti DIRPUBBLICA, ha dichiarato, invece, il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo che la controversia introdotta con il ricorso, sarebbe relativa al rapporto di lavoro soggetto a procedure di contrattazione. **Ad una prima riflessione** si deve considerare che, per un verso, la controversia non è stata incardinata nei confronti dell'INPS quale datore di lavoro e che, per altro verso, l'emanazione del decreto di equiparazione si colloca prima e fuori delle procedure di contrattazione, palesandosi, anzi necessaria alla stessa possibilità della contrattazione di disciplinare l'area della vice dirigenza nelle Amministrazioni previste dal 2° comma dell'articolo 17/bis del d.lgs 165/2001. È singolare, al riguardo, che lo stesso TAR abbia, invece, accolto i precedenti ricorsi proposti per ottenere l'emanazione dell'atto di indirizzo, la cui inerenza alle procedure di contrattazione appare in verità ben più pregnante. Il TAR ha concesso termine di tre mesi per riassumere il giudizio dinanzi al Giudice ordinario. Ciò significa che entro tale termine si dovrebbe proporre il ricorso al Giudice ordinario, per chiedere a questi di dichiarare l'obbligo di provvedere all'emanazione del decreto in discorso. **Ciò detto, va anche osservato che il TAR ha comunque ritenuto che la pretesa al riconoscimento della qualifica di vice dirigente possa essere azionata e conosciuta dal Giudice ordinario anche indipendentemente dalla adozione del decreto.** Ovviamente resta aperta la possibilità dell'appello avverso la sentenza. Subito dopo le festività, DIRPUBBLICA, si consulterà con il proprio Studio legale e, quindi, con i ricorrenti iscritti per adottare la migliore linea di difesa. Seguiranno, quindi, agli inizi del 2010, ulteriori comunicazioni. La sentenza è stata pubblicata su www.dirpubblica.it -

L'UFFICIO STAMPA